

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

17 Luglio 2019

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 19156/19; depositata il 17 luglio)

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 giugno – 17 luglio 2019, n. 19156

Presidente Giancola – Relatore Lamorgese

Rilevato che

La Corte d'appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza del 20 marzo 2018, ha rigettato il gravame di Ma. Sa. Yu. Ja. avverso l'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori Be. Gu. Ja. Ma. (nato il (omissis...)) e Ma. Sa. Jh. Al. (nato il (omissis...)).

La Corte ha riferito sull'origine del procedimento, in conseguenza del tardivo ricovero d'urgenza del figlio Ja. Ma., di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre, Pe. Am. Da. Al., cui era stato affidato in custodia dalla Ma., che ne avevano compromesso l'area cognitiva e motoria; sul comportamento della madre che lo aveva portato in ospedale tardivamente, per il timore dell'intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della Ma. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il figlio era stato collocato presso una struttura familiare dove la madre aveva avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi trasferita con i figli in altra struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio (aveva fumato cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura dove la madre aveva rifiutato di essere inserita; che i Servizi sociali, con relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il progetto di sostegno alla genitorialità era stato inefficace, avendo la Ma. dimostrato immaturità, disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilità genitoriali (giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia); che non erano emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l'ipotizzata disponibilità della nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai conosciuti e non avendo avuto con essi alcun legame; pertanto, la rescissione del legame familiare era l'unica possibilità di assicurare ai figli un futuro di sana e serena crescita. Avverso questa sentenza la Ma. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Ro. Bo., tutrice dei figli delegata dal Sindaco di Roma.

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983, per averla ritenuta corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo Ja. Ma., mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato negativamente la propria capacità genitoriale, all'esito di una istruttoria incompleta e senza convocare la nonna materna, persona disponibile all'affidamento.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983, per avere formulato il giudizio negativo sull'adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione omessa o insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a ripristinare e supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.

Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del 1983, omessa e insufficiente motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità genitoriale sulla base di elementi episodici e senza avere disposto l'audizione della bisnonna materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all'affidamento attraverso le autorità colombiane.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono infondati e in parte inammissibili.

Il contestato e grave episodio del 19 ottobre 2014 non è stato l'unico "fatto" posto a fondamento della dichiarazione di adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di inadeguatezza genitoriale della Ma., all'esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto dell'esito negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali e ostacolato dalla madre.

Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito -censurabili in cassazione mediante proposizione di adeguato mezzo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile nei soli casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi - che inammissibilmente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte diffusamente illustrato le ragioni che l'hanno indotta a valutare come incompatibile l'interesse dei minori con la tempistica di recupero della capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.

La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici nella parte in cui ha preso atto della mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto né avuto rapporti con i minori, né avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio; inoltre ha valutato come non confacente all'interesse dei minori un loro trasferimento in Colombia, in un contesto sociale e familiare del tutto estraneo.

La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di abbandono non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l'art. 12, comma 1, legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano "mantenuto un rapporto significativo con il minore" (Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.